



Bozza originale

SENT. N. 1410/10
REG. N. 2061/09
CROM. 7324/10
REP. N. _____
Oggetto Ris. d. un.



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Grosseto



Il Giudice di Pace Avv. Vincenzo Colantuoni Romagnoli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 2061 del Reg. Gen. Aff. Cont. dell'anno 2009

TRA

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. **[REDACTED]**

[REDACTED] li con studio in Grosseto Via Roma n.36

ATTORE

CONTRO

H3G spa rappresentata e difesa dagli avv. **[REDACTED]**

[REDACTED] con studio in Pisa Via Corsica n. 6

CONVENUTA

Oggetto : risarcimento danni



CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da rispettivi atti .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Si notificò al H3G SPA,

Con atto di citazione la sig.ra [REDACTED] ha convenuto la Società la H3G S.p.A. al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: " Voglia l'Ecc.mo Giudice di Pace Grosseto, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa: - previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della H3G S.p.A., condannare quest'ultima all'annullamento delle fatture n. 840431758 del 15.03.08 di € 198,55, n. 841407069 del 15.09.08 di € 124,65, n. 841754082 del 15.11.08 di € 125,16, n. 940154074 del 15.01.09 di € 143,94, ed alla conseguente restituzione delle somme pagate per un totale di € 592,30 ovvero al pagamento di quella somma che sarà ritenuta di giustizia, anche secondo equità; - previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della H3G S.p.A., condannare quest'ultima all'annullamento delle fatture successive o al pagamento delle stesse nel rispetto del piano tariffario e previa esibizione della documentazione relativa al traffico delle stesse; - previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della H3G, condannare quest'ultima al risarcimento danni per illegittima sospensione del servizio telefonico, dal 1° febbraio 2009 al 18 marzo 2009 per la somma di € 300,00 o in quella che sarà ritenuta di giustizia e comunque nei limiti di competenza del Giudice adito; - previo accertamento dell'inadempimento contrattuale per la mancata trasmissione della documentazione richiesta relativa al traffico telefonico, condannare H3G al pagamento del risarcimento danni di € 6,00 dal 45° giorno successivo alla richiesta ovvero il 5.07.2008 sino all'effettiva trasmissione dei



1

documenti richiesti, oppure sino alla notifica del presente atto;
- condannare la convenuta al pagamento della somma di € 98,01 indicata nella nota di accredito n. 890272434 del 30.07.2008, mai corrisposta, oltre agli interessi legali dal 30.07.2008 sino al saldo. - Tutte le domande, anche tra di loro cumulate, devono intendersi contenute nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace. Con vittoria di spese, diritti e onorari. La società H3G S.p.A., alla prima udienza tenutasi il 22.06.2009, in persona dei suoi legali rappresentanti, si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis,- In via preliminare: : dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Giudice di Pace di Milano;-Nel merito: nella denegata ipotesi di reiezione dell'eccezione pregiudiziale e/o preliminare in rito, affermata la propria competenza, respingere la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata per i motivi indicati in premessa; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio ". Il Giudice di Pace adito alla suddetta prima udienza del 22 giugno 2009 si riservava sulla eccezione preliminare fissando l'udienza del 5 ottobre 2010 in cui, a seguito della rinuncia da parte della società convenuta all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, veniva fissata ex articolo 320, comma 4, c.p.c.. l'udienza del 26 ottobre 2009. A tale udienza il Giudice ammetteva l'escussione del teste indicato da




h

controparte e l'interrogatorio formale del Legale Rappresentante di H3G S.p.A. richiesti dall'attrice nell'atto di citazione e, a tal fine, il Giudice fissava l'udienza del 18 gennaio 2010 in cui, tuttavia non compariva il teste intimato ~~████████████████████~~ e parte convenuta depositava la dichiarazione di legittimo impedimento del legale rappresentante di H3G per l'espletamento dell'interrogatorio formale. La causa veniva, quindi, rinviata all'udienza del 5 marzo 2010, poi rinviata d'ufficio al 16 aprile 2010 in cui veniva espletata la prova testimoniale con l'esame del teste ~~████████████████████~~ infine, su richiesta delle parti, il Giudice adito fissava l'udienza del 18 giugno 2010 per la discussione finale e per la precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Passando all'esame del merito si rileva dagli atti di causa che l'attore si lamenta del pagamento errato effettuato su richiesta della convenuta per utenza telefonica intercorsa tra le parti secondo il piano tariffario ZERO SETTE.

Lo stesso attore, contestando di aver goduto della corretta fatturazione del consumo di tale utenza, ha chiesto giudizialmente la verifica del credito vantato dalla convenuta H3G spa reclamando la restituzione dell'importo corrisposto di Euro 592,30.



N

Avendo l'attore esperito azione di accertamento negativo, al fine della decisione della causa è necessario individuare la corretta ripartizione degli oneri probatori.

La Suprema Corte di Cassazione civile, con sentenza del 17 luglio 2008 n. 19762, innovando l'orientamento precedente, ha individuato la ripartizione degli oneri probatori nel processo non in base ai ruoli processuali (attore e convenuto) ma con riferimento alle posizioni sostanziali, con particolare riguardo alle situazioni in cui un soggetto debole reagisca con azioni di accertamento negativo ad atti stragiudiziali della controparte.

Tale orientamento trova perfetta attuazione nel caso di specie laddove l'attore assume la veste di consumatore a fronte del proprio fornitore di servizio telefonico reclamante il pagamento della prestazione effettuata.

Infatti, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto da parte dell'attore, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo il cui onere per quanto sopra indicato grava sul convenuto che pretende la prestazione contestata.

Orbene a fronte di tale fattispecie occorre rilevare che H3G spa non ha fornito in giudizio prova alcuna del fondamento del proprio debito con il deposito della documentazione contabile eventualmente in proprio possesso dalla quale si



A

sarebbe potuto evidenziare i tempi la durata e la destinazione delle telefonate addebitate all'attore il cui costo è stato a questi addebitato .

Per tale circostanza si deve ritenere il credito vantato come inesistente in quanto sfornito totalmente di prova relativa sulle pretese su cui si sarebbe dovuto fondare .

Pertanto la società convenuta deve essere condannata alla restituzione della somma di Euro 592,30 in favore dell'attore, trattandosi di indebito pagamento effettuato a fronte di prestazioni non provate.

Su detta somma devono essere riconosciuti gli interessi di legge a far data dalla domanda.

Trattandosi di mera vicenda di rapporti contabili insorti tra le parti che per la loro stessa natura non costituiscono inadempimento contrattuale , la domanda accessoria di risarcimento del danno non può essere accolta in quanto inammissibile per il particolare rapporto dedotto in giudizio , non ravvisandosi comunque comportamenti scorretti a termini di contratto da parte della convenuta .

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al valore della causa in favore dell'attore come in dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace di Grosseto

Decidendo definitivamente nel procedimento contrassegnato sotto il numero 2061/09 di quest' Ufficio :

1) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da ~~XXXXXXXXXXXX~~ e per l'effetto condanna la convenuta

H3G S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in suo favore della somma di Euro 592,30 con gli interessi legali a far data dalla domanda;

2) condanna la H3G S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell'attore delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura complessiva di Euro 750,00 di cui 50,00 per spese, Euro 200,00 per diritti, Euro 500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge

Grosseto 18.06.10

Il Giudice di Pace
Avv. Vincenzo Colantuoni Romagnoli

GIUDICE DI PACE DI GROSSETO
Depositato in Cancelleria
Grosseto, 18- 6 - 2010
Il Cancelliere